

PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI

Commercialisti Associati – Revisori Legali

Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)

Tel. 0341/364022 - Fax 0341/287042

Gent. Sig.ra / Egr. Sig.

Spett. le Ditta

CIRCOLARE N. 5/2014

Nuovo obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate.

In applicazione della generale normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007, e a successive disposizioni complementari (D.L. 28.06.90 n.167 conv. nella L. 04.08.1990 n.227 nel testo ora vigente in quanto modificato da ultimo dalla L. 06.08.2013 n.97) con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (congiuntamente al Comando Generale della Guardia di Finanza) dell'08.08.2014, è stato disposto l'invio, **entro il 31 ottobre 2014, dell'indirizzo PEC degli intermediari finanziari (banche, poste e assicurazioni) e dei "professionisti"** coinvolti nella suddetta disciplina antiriciclaggio, **tramite Entratel o Fisco on line.**

Tale nuovo obbligo ha lo scopo di mettere in grado l'Agenzia delle Entrate (in particolare l'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali UCIFI) e la Guardia di Finanza, di avanzare richieste telematiche:

- Agli intermediari finanziari: fornire evidenza di operazioni intercorse con l'estero di importo non inferiore a 15.000,00 euro (con 30 giorni per la risposta sempre per via telematica);
- Ai "professionisti": fornire l'identità dei titolari effettivi (ad es. di società) come identificati ai fini dell'antiriciclaggio sempre relativamente ad operazioni rilevate con l'estero (con 15 giorni per la risposta).

Tali notizie avranno la doppia valenza di indagare sia operazioni con l'estero rilevanti ai fini dell'antiriciclaggio, sia possibili evasioni fiscali.

I "professionisti" individuati dalla normativa antiriciclaggio (vedi anche artt. 12 – 13 -14 del D. Lgs. 231/2007) sono:

- Gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro;
- I consulenti e periti che svolgono servizi in materia di contabilità e tributi, anche per gli associati;
- I notai e gli avvocati limitatamente a talune operazioni di natura immobiliare o finanziaria;
- Le società di revisione ed i revisori contabili;
- I soggetti che svolgono servizi di trasferimento di denaro, case da gioco, scommesse e giochi on line, agenzie di affari in mediazione immobiliare, società fiduciarie.

Anche grazie ad intervento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, l'Agenzia delle Entrate con R.M. 88/E del 14/10/14 ha riconosciuto che tale aggiornamento degli indirizzi PEC possa essere fatto direttamente a cura dell'Agenzia prelevandoli dall'elenco pubblico INI-PEC gestito direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) almeno per i professionisti i cui Ordini alimentano costantemente l'elenco.

Pare quindi che tale obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC resti solo per i professionisti non iscritti INI-PEC quali, ad esempio, i revisori contabili (ora legali) non iscritti anche ad Albi ed i consulenti e periti non iscritti ad Albi che si occupano di contabilità e tributi.

Con l'occasione porgo i più cordiali saluti.

Lecco, 15 ottobre 2014

Dott. Paolo Ripamonti